



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 del 30-04-20

OGGETTO: Art. 208 del Codice della Strada - proventi sanzione amministrative pecuniarie anno 2020 - Ripartizione e destinazione

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale ERCOLI DOTT.PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 208 c. 4 del vigente Codice della Strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni — dispone che una quota del 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada spettante ai Comuni e agli enti diversi dello Stato siano destinati per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo:
- gli stessi enti determinano annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale, le quote da destinare alle varie finalità riportate nel menzionato comma 2° dell'art. 208;
- con legge 29 luglio 2010, n. 120 è stata modificata la formulazione dei commi 4 e 5, nonché introdotto il comma 5 bis nell'art. 208 del vigente Codice della Strada;

Atteso che:

- le novità introdotte con la legge 120/2010 riguardano, innanzitutto, la previsione analitica delle finalità perseguibili con i proventi in questione, nonché la quota imprescindibile pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali da destinare alle finalità delle lettere a), b) e c) del comma 4, determinando nell'ambito delle stesse un limite minimo di un quarto (del 50%) per ciascuna delle prime due lettere ed in secondo luogo viene ribadito l'obbligo per gli enti di approvare annualmente con apposita delibera della Giunta, la destinazione dei proventi alle finalità dell'art. 208, lasciando la facoltà all'ente di destinare il restante 50% anche per intero, alle medesime finalità, imponendo comunque l'obbligo di rendiconto al termine dell'esercizio per permettere ai competenti Ministeri di svolgere i prescritti riscontri;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione ;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione,

per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive

modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;

- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza).

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Visto il Decreto 30 Dicembre 2019 n° Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento dei limiti di velocità “, pubblicato in data 20/02/2020 sul n. 42 della Gazzetta Ufficile

Letta la Deliberazione N.1/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti avente ad oggetto “ *Vincoli sugli introiti derivanti dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dei limiti massimi di velocità* “, depositata in data 09/01/2019;

Dato atto che il Comando di Polizia Locale di San Ginesio ha in dotazione strumentazione per il rilevamento della velocità a titolo di proprietà, ed è quindi soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 142 comma 12 bis;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Valutata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale per l'Emilia Romagna n. 03 del 21/01/2019, la quale precisa che la quota dei proventi di cui alla lettera c) possano essere destinati, proprio a fronte delle nuove disposizioni di “sicurezza urbana”, ossia alle spese per l'acquisto e manutenzione di telecamere del tipo OCR (Optical Character Recognition) che, consentendo di individuare tempestivamente le circolazioni di mezzi non revisionati o privi copertura assicurativa, corrispondono pienamente alle finalità prescritte dalla normativa;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per l'esercizio 2020, si prevede di accertare, al capitolo 344 di Entrata, a tale titolo la somma di Euro 80.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS:	€. 20.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS:	€. 60.000,00

=====

€. 80.000,00

Acquisti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.L.gvo n° 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare e determinare, per l'anno 2020, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro **80.000,00** di cui:
Proventi ex articolo 208 CdS: **€. 20.000,00**
Proventi ex articolo 142 CdS: **€. 60.000,00**
2. il 50% dei proventi ex art. 142 C.D.S al netto delle spese di accertamento, vanno trasferiti all'Ente proprietario della strada (pari ad € 30.000,00) ;
3. di destinare pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, la quota minima pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2020, per le finalità di seguito specificate:

Lett.	Finalità	25 % art. 142 Di propria spettanza	25% altre sanzioni art.208	Totale
a)	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)	€ 10.000,00	€ 5000,00	€ 15.000,00
b)	Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)	€ 10.000,00	€ 5000,00	€ 15.000,00

c)	Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (resta il 50% da destinare liberamente)			
	Euro 20.000,00 (da destinare liberamente)			
	c.1) Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente			
	c.2) Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente			

c.3) Redazione dei piani urbani del traffico			
c.5)Forme complementare accessorie del personale di Polizia Locale in servizio nell'anno corrente		€ 1.849,87	€ 1.84987
c.7) Assunzione di personale			
c.8) Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana Progetto di Video sorveglianza	€ 5000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
c.9) Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Vestiario e sistemi di sicurezza individuali	€ 5.000,00	€ 1.600,00	
		€ 1.550,13	€ 8.150,13
TOTALE	Almeno 50% OBBLIGATORIO (lett. a) – lett. b)	€ 30.000,00	
TOTALE DA DESTINARE LIBERAMENTE	% DA DESTINARE LIBERAMENTE (lett. c)	€ 20.000,00	
TOTALE DA VERSARE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	50% ART. 142	€ 30.000,00	

4) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2020 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

5) di inviare entro il **31 maggio 2021** al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2020;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 28-05-20

L'Addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 28-05-20

Il Segretario Comunale
ERCOLI DOTT.PASQUALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30-04-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.
prot. n.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE
